

## **Ambito di applicazione della “Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche” dell’ICCD.**

Al fine di chiarire l’effettivo ambito in cui deve essere correttamente applicata la *Normativa per l’acquisizione digitale delle immagini fotografiche (ICCD-1998)*<sup>1</sup>, si ritiene opportuno precisare i criteri che hanno portato alla sua formulazione. Come qualsiasi insieme di regole, la normativa ICCD nasce da specifiche necessità e persegue particolari obiettivi che la rendono sicuramente valida nell’ambito delle esigenze per le quali è stata ideata, ma non può essere nello stesso modo efficace se applicata in ambienti diversi e con altri obiettivi.

### **L’ICCD e i suoi compiti istituzionali**

L’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) ha due fondamentali missioni istituzionali: la Catalogazione e la Documentazione del patrimonio artistico e culturale nazionale, pertanto promuove e coordina l’attività esecutiva di catalogazione.

Nell’ambito della Catalogazione si inquadrano le funzioni di: elaborazione di metodologie e sviluppo di strumenti univoci (standard), la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati, la costituzione e gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici Artistici e Storici, Demotnoantropologici.

La catalogazione e la documentazione del patrimonio artistico e culturale nazionale è realizzata per mezzo di apposite schede, la cui ampia tipologia può essere riscontrata sul sito WEB dell’Istituto<sup>2</sup>.

### **La scheda di catalogo in origine**

Originariamente la scheda catalogografica di un bene culturale era in formato cartaceo. Ad essa veniva allegato materiale aggiuntivo, utile a documentare e ad identificare il bene in modo univoco. Tra la documentazione da allegare vi erano, generalmente, una o più fotografie. La documentazione fotografica era (e lo è tuttora) regolata da specifiche indicazioni che individuavano sia cosa fotografare, sia come realizzare l’allegato fotografico (come ritrarre il bene, il formato della foto, eventuali particolari da riprodurre, ecc...). Per avere maggiori informazioni sull’argomento si veda il documento *La documentazione fotografica delle schede di catalogo – Metodologie e tecniche di ripresa – ICCD 1998*<sup>3</sup>.

È opportuno evidenziare che la foto allegata alla scheda può rappresentare svariate tipologie di beni culturali che spaziano dall’oggetto di forma bidimensionale (pagine cartacee, lastre, negativi, positivi cartacei, ecc...) ad oggetti tridimensionali (statue, reperti archeologici, strutture architettoniche, ecc...). Salvo rare eccezioni (scheda F), l’oggetto della catalogazione è quanto mostrato nella foto, non la foto in se stessa. La foto, nella maggior parte delle situazioni, è un atto di documentazione aggiuntiva alla scheda di catalogo e costituisce parte integrante delle informazioni che concorrono ad identificare il bene.

---

<sup>1</sup> <http://iccd.beniculturali.it/download/fotodig.pdf>

<sup>2</sup> [http://iccd.beniculturali.it/servizi/biblio\\_catalog.html](http://iccd.beniculturali.it/servizi/biblio_catalog.html), <http://iccd.beniculturali.it/standard/index.html>,  
[http://iccd.beniculturali.it/standard/normative\\_300.html](http://iccd.beniculturali.it/standard/normative_300.html)

<sup>3</sup> <http://iccd.beniculturali.it/download/norfot.pdf>

## **Informatizzazione della scheda di catalogo e dei suoi allegati**

Quando la scheda catalografica è stata informatizzata (predisponendo le specifiche per la sua trasformazione in un oggetto “digitale”), un’esigenza analoga di trasformazione in digitale è sorta per gli allegati documentativi, tra i quali, in modo predominante rispetto le altre tipologie, era la fotografia.

L’obiettivo primario, per la normativa, è stato quello di formalizzare metodologie unificate che rendessero in forma digitale la documentazione fotografica allegata alla scheda e consentissero una sua visione corretta sul monitor dei computer. Questo obiettivo è stato tradotto in pratica stabilendo le dimensioni minime e massime per le immagini digitali in modo che, come per la foto cartacea, il bene descritto nella scheda di catalogo potesse essere opportunamente visualizzato ed identificato. A questo scopo, il livello qualitativo B della normativa fissa le dimensioni delle immagini digitali da fornire, da un minimo di 640x480 (o 480x640) ad un massimo di 1280x1280 pixel, indicando come preferenziale la dimensione 1024x1024 pixel (quando i valori dei pixel sono identici, uno dei due è riducibile in base ai rapporti dimensionali ed al tipo di formato, paesaggio o ritratto, dell’originale).

Si tenga presente che questa regola prescinde, ovviamente, sia dalle dimensioni dell’originale da acquisire (stampa o negativo), sia dalle dimensioni del bene fotografato, in quanto deve garantire una corretta visione dell’immagine sul monitor. Come detto in precedenza, altre norme disciplinano i contenuti dell’immagine ed a quelle deve far riferimento il personale addetto alla ripresa.

Poiché in una prima fase è stato necessario curare la conversione in digitale delle foto allegate alla scheda di catalogo cartacea, sulla normativa sono stati forniti degli esempi per la digitalizzazione di preesistenti formati cartacei e di alcuni tipi di negativi maggiormente utilizzati. Questo ha probabilmente caratterizzato il titolo della normativa, ma le sue funzionalità sono, più in generale, quelle di: “normativa per la realizzazione di immagini digitali a corredo della scheda di catalogo informatizzata”.

Intrinsecamente, il livello qualitativo B presuppone l’esistenza di un originale di altra natura rispetto al digitale; a tale originale si suppone si possa far riferimento in qualsiasi momento per ottenere una eventuale, nuova riproduzione digitale.

Caso diverso è quando non si parte da una preesistente immagine su supporto di altra tipologia, ma si parte direttamente dal bene (qualunque sia la sua tipologia: planare o tridimensionale). In questi casi, è opportuno realizzare un’immagine di dimensioni maggiori, rispetto a quelle indicate nel livello qualitativo B, per poter disporre ancora di un riferimento di alta qualità. Questo è anche il caso in cui la ripresa è effettuata direttamente con apparecchiature fotografiche digitali.

Nelle situazioni sopra descritte, la normativa ICCD stabilisce che l’immagine digitale deve essere realizzata utilizzando il livello qualitativo A, che prescrive la dimensione finale di 3072x3072 pixel. Questa norma risponde anche all’esigenza, (indicata a suo tempo come obiettivo primario), di permettere una riproduzione di alta qualità dell’immagine digitale su carta. Le specifiche, formulate al tempo d’emanazione della normativa (tuttora valide), richiedevano la possibilità di ottenere stampe di qualità nel formato cartaceo 20x25 cm. Il raggiungimento di quest’obiettivo supponeva l’utilizzo di stampanti a sublimazione (singolo punto a colori reali) con risoluzione di 300 dpi.

La normativa definisce una specifica dimensione per l’immagine prescindendo dalle dimensioni del bene rappresentato, in quanto lo scopo prioritario è l’utilizzo finale che si intende fare dell’immagine (in questo caso stampa di qualità, ma anche rappresentazione su schermo, se si ritiene opportuno). I contenuti dell’immagine, ancora una volta, saranno definiti da altre norme che, chi esegue la ripresa, deve osservare.

Il livello qualitativo B può, in questa situazione, essere realizzato operando un ridimensionamento in digitale del livello A, senza richiedere l’esecuzione di riprese aggiuntive.

Definire le dimensioni finali per le immagini digitali è stato necessario perché, in mancanza di indicazioni, gli enti preposti alla catalogazione avrebbero potuto fornire immagini o troppo grandi (realizzando immagini particolarmente pesanti in termini di file da trasferire o mostrando particolari superflui all'intento della catalogazione-documentazione) o troppo piccole (impedendo, in certi casi, perfino la possibilità di riconoscere distintamente il bene).

L'esperienza acquisita in alcune campagne di catalogazione svolte negli anni passati (legge 160/88), ha fornito indicazioni importanti, utili nella formulazione delle regole atte a garantire livelli qualitativi adeguati ed un'utilizzazione immediata delle immagini digitali.

### **Ottimizzazione del trasferimento dati**

Con l'informatizzazione della scheda di catalogo, si è reso indispensabile regolamentare anche il trasferimento dei dati. Il fine è quello di standardizzare e semplificare lo scambio d'informazioni (le schede di catalogo ed i relativi allegati) tra gli enti preposti alla catalogazione dei beni culturali. A tal fine, la normativa ICCD prescrive, per i diversi livelli qualitativi, alcuni tipi di formati per i file immagine. Tali formati, che utilizzano sempre metodologie di riduzione dei dati (compressione) rispetto al formato nativo di acquisizione, tendono a privilegiare la qualità, nel livello qualitativo A, e la riduzione del dato, nel livello qualitativo B.

Per l'uso del formato JPEG (utilizzabile solo per il livello qualitativo B) sono fornite specifiche note esplicative, in quanto questo metodo permette la riduzione dei dati operando una perdita d'informazione rispetto al formato nativo di acquisizione e, pertanto, l'utilizzo di parametri inappropriati potrebbe fornire immagini di bassa qualità.

La definizione di formati file per le immagini serve a standardizzare e a semplificare, la realizzazione di quanto dovrà essere trasferito e visualizzato. Tra l'altro, l'estensione del nome del file può essere utilizzata per riconoscere immediatamente la tipologia di immagine che viene trasmessa.

### **Conclusioni**

Per quanto detto in precedenza, la normativa ICCD non è nata per realizzare universalmente "equivalenti digitali dell'originale", ma per rendere facilmente consultabile e trasferibile la documentazione fotografica allegata alla scheda di catalogo informatizzata. Per questo stesso motivo, si reputano ancora adeguati i formati dimensionali prescritti nella normativa e non si avverte l'esigenza di modificarli, portandoli a valori maggiormente elevati o indicando specifiche risoluzioni d'acquisizione. La decisione su quali immagini devono essere allegate e a quale livello di dettaglio nella rappresentazione del bene si deve giungere, spetta al catalogatore nel momento in cui realizza la scheda di catalogo.

La normativa ICCD, per essere efficace, deve essere stabile e non inseguire gli ultimi dettami della tecnica, in quanto questo produrrebbe indecisione sulle azioni che deve intraprendere chi applica la normativa stessa.

In alcune condizioni particolari, la normativa può essere rispondente ad esigenze di acquisizione atte a realizzare una sorta di "equivalente digitale dell'originale", ma queste circostanze vanno analizzate da personale tecnico specializzato, che sappia interpretare le effettive esigenze di acquisizione e la rispondenza tra esse e la normativa ICCD.

L'approccio più corretto per un "equivalente digitale" è quello di definire, di volta in volta e caso per caso, la risoluzione di acquisizione, conservando in tal modo anche l'informazione relativa alle

dimensioni effettive dell'originale. Questa metodologia produce, su originali di dimensioni spaziali eterogenee, immagini con differenti dimensioni in pixel e non immagini a dimensioni standardizzate come quelle indicate nella normativa ICCD. Per queste esigenze è difficile realizzare delle normative universali che possono rispondere perfettamente a tutti i casi d'uso. E' più verosimile, in questi casi, che si possano fornire delle linee guida generali al fine di individuare i metodi più adeguati alla realizzazione corretta del lavoro di acquisizione.

L'ICCD, d'altra parte, richiede il rispetto della normativa nei casi specifici di applicazione che sono quelli di documentazione del bene e trasferimento della scheda catalografica informatizzata e dei suoi allegati.

Per la documentazione da inserire nel Sistema Informativo del Catalogo è adeguato il livello qualitativo B (anche se è accettato il livello A), fermo restando l'obbligo di garantire l'esistenza, presso le rispettive sedi degli enti preposti alla catalogazione, di un livello qualitativo A, se la ripresa è effettuata direttamente in digitale.

Ciascun istituto, nell'ambito di proprie specifiche esigenze ed in piena autonomia, può eseguire la digitalizzazione dei beni di sua pertinenza con risoluzioni e formati file diversi. Le stesse immagini, se necessario, dovranno essere riconvertite nei formati richiesti dalla normativa ICCD nel momento in cui il bene culturale diventa oggetto di catalogazione (e quindi, di trasferimento dati).

Qualsiasi programma di grafica attualmente in uso, può eseguire la conversione del formato file ed il ridimensionamento di immagini digitali in grandi quantità ed in modalità differita (*batch*), senza eccessive complicazioni.

È importante, in ogni caso, considerare che, nell'eventualità mancasse qualsiasi riferimento ad altre normative, o se l'esigenza fosse esclusivamente quella di realizzare immagini adatte alla catalogazione dei beni culturali, allora in questi casi la normativa ICCD è un punto di riferimento importante per chi deve decidere le tipologie di immagini digitali da utilizzare nella catalogazione dei beni.

## **In breve**

La normativa ICCD:

- non intende sostituirsi ad altri metodi di acquisizione, quando sussistono specifiche esigenze;
- è funzionale allo scopo di convertire in digitale le precedenti fotografie cartacee di corredo alla scheda di catalogo;
- stabilisce dimensioni per le immagini che rispondono perfettamente alle esigenze di visualizzazione su monitor o di stampa ad alta qualità;
- è perfettamente aderente allo scopo di archiviare e trasmettere le immagini che sono di documentazione a corredo della scheda di catalogo informatizzata;
- persegue obiettivi di qualità, adottando opportuni formati file, sia per il livello qualitativo B, sia per il livello qualitativo A;
- è idonea a mantenere una informazione grafica di livello qualitativo adeguato, se non esistono ulteriori esigenze diverse da quelle della catalogazione-documentazione del bene culturale;
- non è legata alla tecnologia del momento, ma è stata studiata per rispondere da subito alle esigenze espresse da ICCD e pertanto non si stima necessario aggiornarla, ampliando le dimensioni delle immagini o modificando i metodi di acquisizione;
- deve rimanere stabile perché deve costituire uno standard di riferimento sicuro nell'ambito delle sue funzionalità.